



AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 45 DEL 14/04/2026

PORTO DI ANCONA – MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA ZONA DEL PORTO STORICO (C.U.P.: C39H23000010007, C.I.G.: BA00418560, COD. ID: 13 – PROGETTO DA FINANZIARE CON FONDI PNRR M2.C1.I2.1 “SVILUPPO LOGISTICA PER I SETTORI AGROALIMENTARE, PESCA E ACQUACOLTURA, SILVICOLTURA, FLORICOLTURA E VIVAISMO – INIZIATIVA NEXT GENERATION EU”)

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 di "*Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della L. n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) della L. n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della L. n. 84/94 ss. mm. ii. a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;



- VISTO** il Decreto presidenziale di questa Autorità n. 79 in data 03/03/2026, con il quale, previa selezione mediante apposita procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 così come da ultimo modificato ed integrato secondo il criterio del minor prezzo ex art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023 così come da ultimo modificato ed integrato, venivano aggiudicati in appalto i lavori inerenti un intervento di manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica nella zona del porto storico di Ancona all'impresa "Chirico Impianti s.r.l." avente sede legale a Centola (Sa) – C.A.P. 84051 in Piazza Imbriaco n. 12 (partita IVA n. 04567020658, codice fiscale n. 04567020658);
- VISTO** il contratto di appalto stipulato in data 14/04/2026 tra questa Autorità e la summenzionata impresa ai fini dei lavori come sopra aggiudicati (n. 2384/2026 del Registro di repertorio, n. 6/2026 del Registro contratti);
- VISTO** il Verbale di consegna dei lavori alla succitata impresa appaltatrice già sottoscritto – pur nelle more della stipula del contratto sopra richiamato – in data 08/04/2026;
- POSTO** che i lavori in argomento consistono sostanzialmente, presso la zona del porto storico di Ancona ovvero – più precisamente – dalla banchina d'ormeggio n. 7 alla banchina d'ormeggio n. 17 (rif. immagine planimetrica allegata), nella sostituzione integrale di n. 4 torri faro di illuminazione pubblica esistenti, nonché nella realizzazione di una nuova torre faro (all'altezza della banchina d'ormeggio n. 15) e nella sostituzione dei proiettori luminosi di tutti gli altri apparati di illuminazione già presenti;
- ATTESO** che l'esecuzione dei suddetti lavori, per le esigenze operative della connessa cantierizzazione, comporterà la temporanea occupazione di spazi demaniali marittimi normalmente adibiti alla pubblica circolazione viaria sia pedonale che veicolare;
- RITENUTO** pertanto, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della salute e della sicurezza fisica dei lavoratori tutti oltre che della pubblica incolumità, di dover emanare il presente provvedimento, a scampo di ogni pregiudizievole interferenza operativa tra l'esecuzione dei suddetti lavori e la pubblica circolazione viaria;
- VISTI** il Decreto Legislativo 30/05/1992 n.285 recante il "Nuovo Codice della Strada", di cui in particolare gli artt.5,6, e 7, nonché le norme del Regolamento di esecuzione del medesimo Decreto;
- SENTITO** al riguardo il Segretario Generale di questa Autorità;

RENDE NOTO CHE:

- nella zona del porto storico di Ancona, troverà prossimamente esecuzione un intervento di manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, di cui nelle premesse riportato;



- i lavori per il suddetto intervento verranno eseguiti, per conto di questa Autorità, per il tramite dell'appaltatrice impresa "Chirico Impianti s.r.l." avente sede legale a Centola (Sa) – C.A.P. 84051 in Piazza Imbriaco n. 12 (partita IVA n. 04567020658, codice fiscale n. 04567020658), ciò entro il tempo massimo di n. 120 giorni naturali e consecutivi;
- tali lavori interesseranno – in maniera progressiva – alcuni spazi demaniali marittimi normalmente destinati alla pubblica circolazione viaria sia pedonale che veicolare presso la zona del porto storico di Ancona, precisamente dalla banchina d'ormeggio n. 7 alla banchina d'ormeggio n. 17 (rif. immagine planimetrica allegata in calce al presente provvedimento);
- svolgerà i compiti della direzione dei lavori di cui sopra – ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ex D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. – l'Ing. Andrea Costantini avente sede a Porto Potenza Picena (Mc) in via Cristoforo Colombo civ. 28;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
ORDINA:**

ART. 1

Dalle **ore 07,00 del giorno 15/04/2026**, per il periodo di n. 120 giorni naturali e consecutivi, gli spazi demaniali marittimi direttamente interessati dai lavori di cui nelle premesse riportato sono interdetti a qualunque uso e ad ogni accesso.

Al riguardo, è precisato quanto segue:

- **l'esecuzione dei lavori** in questione, quindi la conseguente interdizione degli spazi demaniali marittimi dagli stessi direttamente interessati, **sarà articolata in maniera progressiva per singoli stralci consecutivi**, affinché siano contenuti quanto più possibile i connessi disagi e le penalizzazioni verso la pubblica circolazione viaria e verso l'operatività portuale locale legata ai traffici marittimi;
- l'esecuzione dei lavori dovrà essere comunque organizzata affinché, pur in concomitanza degli stessi, non sia mai compromessa la sicura circolazione viaria – sia pedonale che veicolare – nelle aree portuali interessate;
- assume eccezione ogni necessità per operazioni di pubblico soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali, oltre che ogni attività strettamente legata ai lavori di riqualificazione in questione.

ART. 2

In relazione alle disposizioni di cui al precedente Art. 1, gli spazi demaniali marittimi direttamente occupati di volta in volta per i lavori in argomento resteranno nella totale custodia del soggetto appaltatore degli stessi lavori.

A tal proposito, detti spazi demaniali, per tutta la durata delle rispettive occupazioni legate ai lavori in argomento, dovranno risultare correttamente delimitati e segnalati sia di giorno che di notte, onde garantire sempre la tutela della pubblica incolumità oltre che la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori tutti, con adozione di ogni misura di prevenzione che sia necessaria ad impedire intromissioni di estranei, nonché interferenze o disagi significativi verso la circolazione viaria locale, ciò nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato, del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, di ogni altra norma legislativa di qualunque ordine e grado ricorrente nella fattispecie.



ART. 3

In relazione all'interdizione di cui al precedente Art. 1, oltre a quanto stabilito nel precedente Art. 2, resta altresì obbligo quanto segue per l'impresa appaltatrice dei lavori a cui la stessa interdizione verte:

- l'attuazione di ogni misura di prevenzione e protezione necessaria affinché, in dipendenza dei lavori in argomento, non abbiano mai a verificarsi pregiudizi o significativi disagi verso la circolazione viaria pedonale e, in generale, verso la pubblica e privata incolumità, sempre nel rispetto delle prescrizioni del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione;
- l'assistenza per il tramite di movieri idoneamente qualificati e formati che sia necessaria per impedire interferenze tra le attività di propria competenza e la locale circolazione viaria – sia veicolare che pedonale – negli spazi limitrofi;
- l'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori per essa operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative – in particolare il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. – ed agli specifici piani di sicurezza redatti in base alle medesime disposizioni di legge;
- la formazione adeguata dei lavoratori impegnati per proprio conto nell'esecuzione dei lavori;
- lo smantellamento della cantierizzazione nonché la corretta pulizia delle aree interessate dalle lavorazioni in appalto non appena queste ultime risultino regolarmente ultimate, comunque entro il tempo massimo di n. 1 giorno dalla conclusione degli stessi lavori in ciascuna di dette aree;
- la segnalazione immediata a questa Autorità nonché alla Capitaneria di Porto di Ancona di ogni criticità che, per via dei lavori in questione, ancorché impreveduta, venga ravvisata quale potenziale pregiudizio per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, o per la pubblica incolumità o per le locali attività portuali, sospendendo contestualmente le lavorazioni medesime sino a che la criticità riscontrata non risulti risolta;
- la preventiva acquisizione dei titoli di accesso alla zona portuale interessata dai lavori secondo le ordinarie procedure di questa Autorità;
- il costante coordinamento, per il tramite del personale preposto alla Direzione dei Lavori, in ordine alle eventuali necessità di occupazione di ulteriori spazi per la cantierizzazione dei lavori in argomento oltre a quanto già disciplinato con il presente atto;
- il rispetto delle norme e delle disposizioni istituzionali vigenti per l'accesso, la circolazione e la sosta all'interno della zona portuale interessata, al cui riguardo si richiama il puntuale rispetto delle Ordinanze dell'Autorità Portuale di Ancona n. 78 del 07/07/2025 e n. 6 del 18/05/2016;
- ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado.

È fatta salva ogni ulteriore e diversa disposizione che, in relazione all'effettiva evoluzione dei lavori in argomento, venga emanata da questa Autorità o da altri soggetti istituzionali competenti.

ART. 4

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inserimento all'Albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nello scalo marittimo di Ancona.

ART. 5



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Ancona, Pesaro, Falconara M.ma, S. Benedetto D.T., Pescara, Ortona, Vasto

E' fatto obbligo per l'impresa appaltatrice nonché per il personale di direzione dei lavori in argomento di diffondere il presente provvedimento tra i soggetti operanti per proprio conto a qualunque titolo ai fini degli stessi lavori, ivi inclusi i fornitori, eventuali subappaltatori o subaffidatari di prestazioni, etc..

ART. 6

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero integri violazione delle disposizioni di cui al Codice della Strada od al relativo Regolamento di esecuzione.

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Minervino)

IL PRESIDENTE
(Ing. Vincenzo Garofalo)



PORTO DI ANCONA – MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA ZONA DEL PORTO STORICO (C.U.P.: C39H23000010007, C.I.G.: BA00418560, COD. ID: 13 – PROGETTO DA FINANZIARE CON FONDI PNRR M2.C1.I2.1 “SVILUPPO LOGISTICA PER I SETTORI AGROALIMENTARE, PESCA E ACQUACOLTURA, SILVICOLTURA, FLORICOLTURA E VIVAISMO – INIZIATIVA NEXT GENERATION EU”)

Localizzazione planimetria della zona portuale di intervento

